



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Data 09/04/2016

Approvazione regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta comunale 2016.

L'anno duemilasedici il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **11.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

consiglieri	presenti	assenti
-------------	----------	---------

Formoso Francesco	X	
Franci Massimo	X	
Morelli Paolo	X	
Giunta Giorgio	X	
Grassi Nives		X
Monaldi Tito	X	
Bernardini Andrea	X	
Prioli Filippo		X
Quadrelli Davide	X	
Montebelli Stefania		X
Ciucci Bruno – Assessore esterno		X

Assegnati: 10

Presenti : 7

In carica: 10

Assenti: 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Arch. Francesco Formoso nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Dott. Roberto De Marco. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: Giunta Giorgio, Franci Massimo, Quadrelli Davide.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Udita l'illustrazione del Sindaco-Presidente;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: “Approvazione regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta comunale 2016 ”.

IL SINDACO

Visto l’articolo 52 del D.Lgs del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il D.Lgs del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l’articolo 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 sopra richiamato possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF con deliberazione da pubblicare in apposito sito;
 - l’efficacia della deliberazione di variazione decorre dalla data di pubblicazione nel suddetto sito;
 - la variazione dell’aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- e l’articolo 3 bis secondo il quale con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Visto:

- l’articolo 151 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- il comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
- l’articolo 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»*;

Preso atto che questo Ente ha istituito l'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura dello 0,20% nell'anno 1999, aumentandola di un punto percentuale nell'anno 2000, di un ulteriore punto percentuale nell'anno 2002, di un ulteriore punto percentuale nell'anno 2012 e di un ulteriore punto percentuale nell'anno 2014, portando così la stessa allo 0,60%;

PROPONE

1. di confermare, per l'anno 2016, per le ragioni di cui in premessa, l'aliquota dello **0,60%** dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
2. di approvare l'unito regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che determina l'aliquota unica, per l'anno 2016, nella misura dello **0,60%**;
3. di rinviare agli anni successivi al 2016, la determinazione dell'eventuale soglia di esenzione in ragione di specifici requisiti reddituali, sulla base delle risultanze contabili derivanti dagli effettivi introiti a tale titolo;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, in legge 214 del 22 dicembre 2011, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015.

COMUNE DI SASSOFELTRIO

*Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio Finanziario*

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

Art. 2

Soggetto Attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Sassofeltrio dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopracitato D.Lgs 360/1998.

Art. 3

Soggetto Passivo e Base Imponibile

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 4

Determinazione dell' Aliquota

1. La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.
2. A decorrere dall'anno 2014 l'aliquota unica è stabilita nella misura di **0,6 punti percentuali**.

Art. 5

Esenzioni

1. Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per i cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri previsti dalla legge.
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota di cui all'articolo 4 al reddito imponibile complessivo.

Art. 6
Responsabile del Procedimento

1. Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il responsabile del Servizio finanziario.
2. In ordine agli adempimenti conseguenti all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 7
Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2014 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.